

DELIBERA N. 195/12/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' TELEVIVA SRL
(EMITTENTE TELEVISIVA LOCALE METROSAT)
PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 38 , COMMA 9, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 2 agosto 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante *Testo Unico della radiotelevisione*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – Supplemento Ordinario n. 150/L, come successivamente modificato ed integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante *Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il *Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge Regione Calabria del 22 gennaio 2001, n.2, recante *Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni* – , pubblicata nel BURC del 26 gennaio 2001, n. 8;

VISTA la delibera 52/99/CONS recante *Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*;

VISTA la delibera 53/99/CONS recante *Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni*;

VISTO l'accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e la Conferenza dei presidenti dell'assemblea dei consigli regionali e delle province autonome;

VISTA la delibera 402/03/CONS recante *Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni* che delega al Corecom Calabria l'esercizio della funzione di *Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale*;

VISTA la delibera 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante *Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale*;

VISTA la delibera 444/08/CONS recante *Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome*;

VISTO l'atto del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com) della Calabria, n. CONT 6/12, datato 1 marzo 2012 e notificato il giorno 2 marzo 2012 alla società TELEVIVA SRL, con sede legale in via Kennedy, 87030 Rende – Cosenza, esercente l'emittente televisiva locale *Metrosat*, nel quale si contesta la violazione dell'articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per il superamento del limite di affollamento orario:

- il giorno 22 luglio 2011 nella fascia oraria 3-4, pari al 28%
- il giorno 23 luglio 2011 nella fascia oraria 4-5, 5-6 e 6-7: pari mediamente circa al 26%;
- il giorno 24 luglio 2011 nella fascia oraria 4-5, 5-6 e 6-7: pari mediamente circa al 26%;

avendo applicato, nel calcolo di tali affollamenti, il criterio adottato dall'Autorità, nella riunione della Commissione per i servizi e prodotti del 6 giugno 2007, consistente nella detrazione di 10/25 di secondo per ciascuno degli spot trasmessi nell'ora, per tener conto dell'interposizione dei *frames neri* (nero colore) nei break, pari a cinque in testa e cinque in coda ad ogni singolo spot;

RILEVATO che la società in data 6 aprile 2012 ha richiesto l'accesso agli atti del fascicolo e l'audizione, avvenuta il 2 maggio 2012, nel corso della quale ha dichiarato di non essere mai incorsa in violazioni riguardanti sforamenti pubblicitari e che gli episodi contestati, tenendo conto che gli sforamenti sono inferiori alla soglia minima del 2%, sono avvenuti a causa dello slittamento della programmazione notturna, nella fascia oraria dalle ore 3 alle ore 7, orario in cui le trasmissioni si ripetono ciclicamente ad intervalli prefissati, e consistono nel notiziario breve intervallato dalla pubblicità. Lo slittamento dell'orario di messa in onda iniziale del "rullo" di programmazione ha falsato le percentuali di affollamento orario prestabilite, ma l'involontarietà della violazione da parte della società è facilmente rilevabile dagli orari in cui si sono verificati tali sforamenti, nelle fasce notturne dalle 3 alle 7;

RILEVATO che il Corecom Calabria, con propria nota del 16 maggio 2012, ha proposto la comminazione della sanzione amministrativa prevista per la violazione dell'articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per il superamento dei valori di affollamento pubblicitario sull'emittente televisiva locale *Metrosat*, esercita dalla società TELEVIVA SRL;

RILEVATO che la Guardia di Finanza, su richiesta della direzione, nota n. prot. 255 del 19 luglio 2012, ha fornito con documento n. prot.39651 del 26 luglio 2012, esatte informazioni sull'anagrafica della società esercente l'emittente *Metrosat*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177: < *La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva*> e che l'affollamento accertato non è soggetto a compensazione nelle fasce orarie adiacenti in quanto eccedente il margine del 2% previsto dalla norma;

RILEVATO che si riscontra, pertanto, il superamento dei limiti di affollamento pubblicitario orario previsti, oltre ogni ragionevole tolleranza, il giorno 22 luglio 2011, il giorno 23 luglio 2011 e il giorno 24 luglio 2011, in violazione dell'articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTE, pertanto, non accoglibili le giustificazioni della società esercente l'emittente, in quanto, il massimo affollamento pubblicitario raggiungibile è per legge pari al 27%, salvo recupero del 2%, e meritevole di accoglimento la proposta del Corecom Toscana, in considerazione dell'accertato superamento del predetto affollamento massimo;

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00), a euro 25.822,8 (venticinquemilaottocentoventidue/8), ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, così come trasfuso nell'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dalla legge del 6 giugno 2008, n. 101, di conversione del decreto-legge 8 aprile 2008, n.59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 7 giugno 2008;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1.033,00, al netto di ogni onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'art.11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi *lieve*, in quanto, pur considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato, attinente al rispetto del limite degli affollamenti pubblicitari orari, anche nella tutela degli interessi degli utenti spettatori, si tiene conto della circostanza che le violazioni sono state riscontrate in fasce orarie notturne di basso ascolto;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società TELEVIVA SRL, in quanto esercente l'emittente televisiva locale *Metrosat*, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.
- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: non sono state attuate adeguate misure preventive per la correzione di errori materiali;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria da adottare;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per la violazione rilevata, considerate di gravità lieve, nella misura di euro 3.099,00 (tremilanovantanove /00), pari al minimo edittale ai sensi dell'art 51, commi 2, lett.a) e 5, del decreto legislativo n. 177/05, moltiplicato per le tre giornate (22-23 e 24 luglio 2011) in cui si è riscontrata la violazione in applicazione del criterio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'articolo 38, comma 9, e l'articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione servizi media;

UDITA la relazione dei Commissari Antonio Martusciello e Francesco Posteraro, relatori ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società TELEVIVA SRL, con sede legale in via Kennedy, complesso Metropolis n. 25, fabbricato F, 87030 Rende – Cosenza, esercente l'emittente televisiva locale *Metrosat*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.099,00 (tremilanovantanove /00), per le tre giornate (22, 23 e 24 luglio 2011) in cui sono stati riscontrati gli episodi di violazione dell'articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, Bilancio di previsione dello Stato, o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa, articolo 51 decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 195 /12/CSP*”, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “ *Delibera n. 195 /12/CSP*”.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Roma 2 agosto 2012

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola